



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria indetta con nota dell'8 gennaio 2018 con protocollo n. 265/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", concernente la "Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06". Edison SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell' Ambiente del 23 febbraio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell' Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 386 del 22 dicembre 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 126/STA del 9 aprile 2015 che ha approvato con prescrizioni il progetto di bonifica contenuto nel documento “Stazione Elettrica III di Porto Marghera - Progetto definitivo di bonifica dei suoli con misure di sicurezza. Revisione comprendente le integrazioni/precisazioni comunicate dal novembre 2006 all’ottobre 2012”, trasmesso dalla Edison SpA con nota del 10 aprile 2013 con protocollo PU-820, così come integrato dalla nota trasmessa dalla Edison SpA in data 21 novembre 2013 con protocollo n. PU-2158;

Vista la “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06” che modifica il progetto di bonifica approvato con il citato Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 126/STA del 9 aprile 2015, trasmessa dalla Edison SpA con nota del 25 ottobre 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22806/STA del 25 ottobre 2017;

Visto il parere sulla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso dall’ARPA Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 24 novembre 2017 con protocollo n. 112070 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25234/STA del 24 novembre 2017;

Visto il parere sulla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso dall’ISPRA con nota del 28 dicembre 2017 con protocollo n. 65142, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27822/STA del 28 dicembre 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 gennaio 2018 con protocollo n. 265/STA, con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria, di cui all’articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14*bis* della medesima Legge, in merito alla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06” e con la quale sono stati tramessi i ricordati pareri dell’ARPA Veneto e dell’ISPRA;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 2859/STA, con la quale è stata integrata l’indizione della Conferenza di servizi decisoria di cui al punto precedente;

Visto il verbale dell’incontro tenutosi in data 29 gennaio 2018 con la Edison SpA e con l’AULSS 3 in merito al piano di monitoraggio dell’aria ambiente e delle acque di impregnazione del riporto sottostanti alla Stazione elettrica III di Porto Marghera, trasmesso dall’ARPA Veneto con nota del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 13772, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2953/STA del 12 febbraio 2018;

Visto il parere sulla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota del 14 febbraio 2018 con protocollo n. 57915, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3210/STA del 14 febbraio 2018;

Visto il computo metrico estimativo inerente le attività previste nella “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06” trasmesso con nota della Edison SpA del 15 febbraio 2018, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3302/STA del 15 febbraio 2018;

Visto il parere sulla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso da AULSS3 – Dipartimento di Prevenzione con nota del 15 febbraio 2018 con protocollo n. 27990, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3320/STA del 15 febbraio 2018;

Vista la nota della Regione del Veneto del 19 febbraio 2018 con protocollo n. 64543, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3575/STA del 20 febbraio 2018 nella quale si precisa che gli interventi previsti nella “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06” non risultano assoggettabili alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

Visto il parere sulla “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso dalla Città Metropolitana di Venezia con nota del 22 febbraio 2018 con protocollo n. 13839, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3906/STA del 23 febbraio 2018;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l’articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater*, qualora l’Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la “Variante al progetto di bonifica dei terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06”, che modifica il progetto di bonifica approvato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 126/STA del 9 aprile 2015, trasmessa dalla Edison SpA con nota del 25 ottobre 2017, così come integrata dalla nota della Edison SpA del 15 febbraio 2018, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) atteso che i risultati dell’Analisi di rischio hanno evidenziato che i valori di rischio non sono accettabili per l’esposizione *outdoor* e per l’esposizione *indoor* all’interno dell’edificio della Stazione Elettrica III per il parametro “cloruro di vinile”, devono essere attuate misure di prevenzione di cui all’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le

modalità dell'articolo 242 del medesimo decreto. In ogni caso, a prescindere dall'accertamento di eventuali responsabilità, poiché la realizzazione di misure di prevenzione costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area, ai sensi dell'articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario che sia trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Enti competenti un documento tecnico sulle misure di prevenzione adottate al fine di evitare la diffusione della contaminazione e per la tutela igienico/sanitaria degli operatori, ove necessarie, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Decreto. Le misure ricordate devono essere attuate secondo le modalità previste dal "Protocollo relativo alle modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza" del 21 gennaio 2013. Inoltre, tali misure devono riguardare la falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili sottostanti il "caranto" (prima falda). Resta ferma ogni responsabilità riconducibile alle omesse attività di prevenzione;

- 2) le attività inerenti ai piani di monitoraggio dell'aria ambiente e delle acque di impregnazione nel riporto devono essere svolte in contraddittorio con l'ARPA Veneto e l'AULSS 3;
 - 3) laddove possibile, le campagne di prelievo e misura della falda nel riporto devono essere coordinate con quelle eseguite a livello dell'intero Stabilimento Multisocietario di Porto Marghera a cura di Syndial SpA, nell'ambito del Progetto di bonifica delle acque di falda;
 - 4) le modalità di esecuzione della sigillatura dei sondaggi/piezometri di cui non si prevede un utilizzo dovranno essere concordate con l'Ente di controllo locale;
 - 5) qualora uno qualsiasi degli elementi del modello concettuale subisse variazioni modificando lo scenario dell'area in oggetto, l'Analisi di rischio dovrà essere rielaborata. È necessario che nella suddetta rielaborazione sia utilizzato il valore minimo di soggiacenza della falda anziché il valore medio del periodo di osservazione. Inoltre, alla medesima rielaborazione, dovranno essere allegati i fogli di calcolo.
2. Resta confermato quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 126/STA del 9 aprile 2015 ad eccezione delle prescrizioni nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 1, comma 1, che sono state superate dalla Variante approvata con il presente Decreto.
 3. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nella Variante di cui al comma 1 nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 4. Resta salvo l'obbligo della Edison SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione della Variante di cui al comma 1.
 5. Gli elaborati relativi alla Variante di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 2

1. I lavori previsti nella Variante di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Edison SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di un'ulteriore variante, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nella Variante ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisi volumi di rifiuti e/o terreni da trattare rispetto a quelli previsti nella Variante di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nella Variante, dovrà essere predisposta dalla Edison SpA un'ulteriore variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nella Variante di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della Edison SpA a favore della Regione del Veneto per una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento complessivo così come stimato a seguito della Variante di cui all'articolo 1 in € 135.915,00 (centotrentacinquemila e novecentoquindici euro).
2. Alla presentazione della fidejussione di cui al comma precedente, si riterrà superata la previsione in ordine alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 126/STA del 9 aprile 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checucci